

Direzione Amministrativa

Direttore: dott. Giacomo Boscagli

SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Direttore: dott.ssa Cinzia Volonterio

Segreteria 031.585.4710 - Fax 031.585.4593 personale@asst-lariana.it - personale@pec.asst-lariana.it

Determinazione nr. 300 del 03 Maggio 2024

OGGETTO: Permessi Legge104/92 – Modifica fruizione e determinazioni inerenti.

L'anno 2024, addì 03 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRETTORE

Premesso che con il provvedimento sotto elencato di fianco al nominativo ... OMISSIS ... è stato determinato di riconoscere allo stesso, la fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 e successive modificazioni, consistenti in tre giorni di permesso mensile, previa richiesta da presentarsi di volta in volta, fruibili anche in maniera continuativa, ma non cumulabili, in caso di mancato godimento, con i permessi del mese successivo come segue:

...OMISSIS...

Rilevato che il dipendente di cui al punto 1) ha comunicato con mail, del 11.03.2024, il ricovero del ...OMISSIS... in una struttura per anziani a far data dal 07.03.2024 e chiede pertanto di modificare la modalità di fruizione dei permessi;

Rilevato che il dipendente di cui al punto 2) ha comunicato con mail, del 08.04.2024, il ricovero della ...OMISSIS... ...OMISSIS... a far data dal 04.03.2024 e chiede pertanto di modificare la modalità di fruizione dei permessi;

richiamata la norma contenuta nel comma 3 dell' art. 33 della legge n. 104/92 in cui è previsto che: ""Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro."";

richiamata, altresì, la Circolare n. 13/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale ad oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24' in cui il punto 5 "I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi" alla lett. a) "La persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno", testualmente recita: "Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le 24 ore. Si chiarisce che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello previsto presso strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti

applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, <u>si precisa che fanno eccezione a tale</u> presupposto le sequenti circostanze:

- <u>interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della</u> <u>struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;</u>
- ...omissis...;
- ...omissis...;

<u>La ricorrenza delle situazioni di cui sopra dovrà risultare da idonea documentazione medica</u> che l'amministrazione è tenuta a valutare".

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica applicativa delle nuove disposizioni contenute nella richiamata Legge 4.11.2010, n. 183, la quale precisa che: "omissis ... Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.";

richiamato l'art. 52 del C.C.N.L. 02.11.2022, che testualmente dispone: " c. 1) ... omissis ... il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente... omissis ... 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turno, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento. 3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso";

ritenuto pertanto di aggiornare, la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 - comma 3 - della Legge 5.02.1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, condizionandone l'esercizio all'accompagnamento dell'assistito al di fuori della struttura di ricovero per effettuare visite o terapie, e, altresì alla presentazione:

- di un attestazione da parte della predetta struttura di interruzione del ricovero per effettuare la visite o terapie;
 - di una certificazione da parte del medico e/o centro che dimostri l'avvenuta visita o terapia.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

di aggiornare e modificare, ai sotto indicati dipendenti, la fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 e successive modificazioni, concessi ai sotto indicati dipendenti, con la determinazione elencata nella colonna con nomenclatura "provvedimenti di concessione", a condizione che gli stessi vengano utilizzati per l'accompagnamento dell'assistito al di fuori della struttura di ricovero per effettuare visite o terapie:

...OMISSIS...

di invitare i sopra elencati dipendenti a comunicare al Responsabile le date di fruizione dei permessi in argomento con congruo anticipo, possibilmente già in sede di programmazione mensile della turnistica, fatte salve dimostrate situazioni di urgenza, al fine di contemperare la necessità di prestare assistenza ai famigliari, con la funzionalità del servizio cui lo stesso è preposto come previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, confermato e rafforzato in maniera netta dall'art. 52 del C.C.N.L. 02.11.2022 come sopra richiamato;

- 3. di invitare i dipendenti ad attestare di volta in volta con documentazione idonea l'interruzione del ricovero per effettuare la visite o terapie nonché l'effettuazione della prestazione da parte di struttura sanitaria;
- 4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al sussistere delle condizioni di handicap in situazione di gravità previste dalla Legge 104/92 e successive modificazioni;
- 5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 33 comma 7 bis -, ferma restando le verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, i sopra richiamati dipendenti decadono dai diritti di cui all'articolo in oggetto qualora si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione degli stessi.

IL DIRETTORE F.to dott.ssa Cinzia Volonterio

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Referente per l'istruttoria: Agostina Lama